

CASSUTO. Credo che il pensiero di chi ha redatto l'articolo 41, ed anche della stessa Commissione, fosse che lo stipendio, che va considerato, sia quello del ruolo precedente non quello che è stabilito nel ruolo del presente disegno di legge. Per conseguenza vorrei, se la Commissione ed il ministro credessero di accettare la mia proposta, che si eliminasse ogni equivoco e proporrei che si dicesse: « gli stipendi attuali di ruolo ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nessun dubbio: per l'articolo 41 a ciascun insegnante si consolida lo stipendio.

CASSUTO. Con questa interpretazione ritiro l'emendamento.

E siamo d'accordo.

Poi verrebbe l'altra aggiunta da me proposta che riguarderebbe i sessenni. Ora, su questo proposito, sarei disposto a ritirare questo emendamento perchè si confonde con quello dell'articolo 41 *bis*. Se l'onorevole ministro e la Commissione fossero disposti ad accettare...

PRESIDENTE. Aspetti a parlarne all'articolo 41 *bis*.

CASSUTO Parlo sull'articolo 41.

Dico che desidererei sapere se il ministro e la Commissione sono nel concetto che l'aumento di sessennio corrisponda al tempo di servizio e non agli anni di servizio. Se questo fosse il loro concetto ritirerei l'emendamento all'articolo 41.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Precisamente il Governo chiede di stabilire il tempo trascorso, perchè parlare di mesi e bimestri potrebbe portare delle perturbazioni nei conti. Invece il Ministero, accettando la sua proposta, intende di pagare il sessennio trascorso sia pure di tre anni, due mesi e due giorni.

CASSUTO. Con questa spiegazione intendo di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 41 coll'emendamento concordato.

(È approvato).

Articolo 41 *bis*, proposto dall'onorevole Cassuto ed altri:

« Gli insegnanti che attualmente hanno insegnamento di classi aggiunte o altri incarichi lo conservano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. Gli insegnanti anziani che si trovano pregiudicati nella loro posizione, desidererebbero che almeno fossero conservati nell'insegnamento delle classi aggiunte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso accettare questo emendamento aggiuntivo, perchè guasterebbe tutto il concetto della legge.

CASSUTO. Non può accettarlo? Allora non v'insisto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cassuto, passiamo all'articolo 42:

Art. 42.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà aumentato nella misura stabilita dalla tabella B.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere il limite minimo sopra indicato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 42 *bis*. Questo articolo aggiuntivo è proposto dalla Commissione.

DANIELI, *relatore*. D'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Art. 42 *bis* (Aggiuntivo).

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti agli anni di servizio decorsi a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.